

Roma, 11 aprile 2020

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli
Enti, Consorzi e Società Associate

Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati

Al Comitato Tecnico dei Direttori

Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM.

Loro sedi

CIRCOLARE N. 00124

Oggetto: Sconfezionamento mascherine - Ordinanza del Commissario straordinario Domenico Arcuri.

Si fa seguito a precedenti informative sul medesimo argomento per informare che, il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri, nella serata di ieri 10 Aprile 2020, ha firmato un'Ordinanza (vedi allegato) che consente la vendita al dettaglio anche di una singola mascherina da parte di tutte le farmacie italiane.

Come scritto nell'Ordinanza il Commissario, nelle more dell'introduzione di successive disposizioni normative in materia, ha ritenuto "urgente ed indifferibile" intervenire per regolare una più opportuna distribuzione di DPI da parte delle farmacie, "al fine di garantire, altresì, la più ampia diffusione di tali dispositivi ai cittadini, nonché di prevenire la costituzione di forme di mercato a vocazione speculativa ai danni dei cittadini stessi".

L'Ordinanza prevede anche che la vendita al dettaglio dei dispositivi da parte delle farmacie possa avvenire anche in assenza degli imballaggi di riferimento, fatte salve le opportune cautele igieniche e sanitarie che dovranno essere adottate dalla singola farmacia.

A tal proposito si rimanda alla circolare n. 0117 del 9/4/2020 dove vengono indicate agli associati le norme di buona preparazione emanate da diverse Regioni che sono perfettamente in linea con quanto dettato dall'articolo 2 dell'Ordinanza Arcuri.

Per ottemperare poi alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2006, n. 206 (Informativa ai consumatori), le informazioni agli utenti che acquistano i dispositivi dopo lo sconfezionamento, l'Ordinanza in parola prevede che "potranno essere fornite al consumatore con modalità semplificate adottate a cura di ciascuna farmacia, anche mediante apposizione su un apposito cartello esposto nei comparti del locale di vendita"

E' necessario, inoltre, che la farmacia conservi le informazioni circa la confezione integra (denominazione, nome del produttore e/o distributore, quantità, data di arrivo e, ove disponibile, numero di lotto) e dell'allestimento (numero confezioni e numero DPI inserite in ciascuna di esse).

La farmacia, infine, nella vendita del prodotto, deve prevedere un prezzo "inferiore o pari all'importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei DPI presenti nella medesima".

La norma entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Cordiali saluti

Francesco Schito
